Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse del docente GIUSEPPE PERTICARO, (C.F. PRTGPP68E13Z133D) nato a Baden

(Svizzera) il 13.05.1968 e residente in Mottafollone alla Via Giovanni XXIII n.37/1,

rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Perticaro (C.F. PRTVCN71R23Z133N), ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n.146 e

che dichiara di volere ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 06.23.32.31.852, o al

seguente indirizzo di posta elettronica: vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org, giusta

procura in calce al presente atto,

-appellante-

CONTRO

- Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA, in persona del

Ministro p.t.;

- Il DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE

PER IL PERSONALE SCOLASTICO, in persona del legale rappresentante p.t.,

<u>-appellati-</u>

nonché nei confronti

della professoressa MO LUCIANA, residente in Serravalle Sesia (VC) in Corso Giacomo

Matteotti n.228

-controinteressata appellata-

Per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva

Della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sez. III Bis, 11.02.2022, n.1685, pubblicata in data

11.02.2022, non nottificata, ed emessa a definizione del giudizio avente R.G. n.8424/2019 (cfr.

allegato n.1).

PREMESSO IN FATTO

1. Con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.138 del

03.08.2017, è stato pubblicato in Gazz. Uff. del 20.09.2017 n.220, il "Regolamento per la

definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 - Cap. 00195 - Roma

dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n.208" (cfr. allegato n.2).

- 2. Il "Corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali" è stato poi bandito con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 n.90 (cfr. allegato n.3).
- **3.** Il docente Perticaro Giuseppe ha presentato domanda di ammissione al citato corso concorso.
- 4. La prova preselettiva è svolta dal candidato Perticaro in data 23.07.2018.
- <u>5.</u> Superata la prova preselettiva, l'esponente ha sostenuto la prova scritta lo scorso 18.10.2018.
- <u>6.</u> Con nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019, sono stati individuati i criteri di abbinamento dei candidati alle commissioni esaminatrici per la prova orale (cfr. allegato n.4).
- 7. Con nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019, è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato sul sito del MIUR nella sezione dedicata al concorso in data 29.03.2019 (cfr. allegato n.5).
- **8.** Il professore Giuseppe Perticaro era ricompreso nel suddetto elenco e quindi ammesso a svolgere la prova orale.
- <u>9.</u> In data 29.04.2019 sono stati pubblicati sul sito del MIUR i calendari della prova orale, con l'abbinamento dei candidati alle commissioni/sottocommissioni nominate secondo i criteri previsti dalla prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019 (cfr. allegato n.5 cit.).

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 - Cap. 00195 - Roma

10. Alla data del 29.04.2019, il professore Perticaro è stato assegnato, in base ai criteri sopra

descritti, alla commissione/sottocommissione "17 sottocommissione Lazio" (cfr. allegato n.6).

11. Con Decreto Dipartimentale n.738 del 20.05.2019, il Capo Dipartimento della Direzione

generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione,

dell'Università e della Ricerca ha decretato l'integrazione dell'elenco allegato al Decreto

Dipartimentale n.395 del 27.03.2019, inserendo nel suddetto elenco le candidate Curatolo

Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria; assegnando: la prof.ssa

Curatolo Emanuela alla sottocommissione n.33, la prof.ssa Di Rosa Annunziata alla

sottocommissione n.34, la prof.ssa Mo Luciana alla sottocommissione n.35 e la prof.ssa

Misiti Anna Maria Pia alla sottocommissione n.36. (cfr. allegato n.7).

12. Analogamente, con Decreto Dipartimentale n.777 del 24.05.2019, è stata disposta una

nuova integrazione dell'elenco allegato al Decreto Dipartimentale n.395 del 27.03.2019 con

riferimento alla posizione della prof.ssa Caiazzo Lucia, assegnata alla sottocommissione n.O

(cfr. allegato n.8)

13. In data 31.05.2019, il ricorrente, prof. Perticaro Giuseppe, ha sostenuto la prova orale

dinanzi alla Commissione "17 sottocommissione Lazio", conseguendo il punteggio di 62/100

non sufficiente per il superamento della prova.

14. All'esito dell'esame, il ricorrente ha avanzato istanza di accesso agli atti (cfr. allegato n.9),

ad oggi,non ancora riscontrata dall'Amministrazione procedente.

15. Atteso che l'inserimento delle professoresse Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo

Luciana, Misiti Maria Pia e Caiazzo Lucianell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale

e l'abbinamento delle stesse alle commissioni/sottocommissioni per lo svolgimento della

suddetta prova appare essere avvenuto in spregio ai predeterminati criteri individuati nella

citata nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca del

22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019,

per come meglio si specificherà infra, così determinando elusione dei suddetti anche nei

confronti dell'ordierno ricorrente.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 - Cap. 00195 - Roma

16. Il prof. Giuseppe Perticaro ha inoltrato all'Amministrazione competente istanza di anullamento in autotutela al fine di notiziare il Ministero e il Dipartimenti in merito all'elusione dei criteri riscontrati, così domandando l'annullamento degli atti compiuti in violazione di legge **(cfr. allegato n.10)**. In merito l'Amministrazione resistente, la quale è rimasta silente.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. Con il ricorso di primo grado, che quivi si intende integralmente riportato e trascritto (cfr. allegato n.11), il docente Perticaro ha adito il TAR Lazio, sede di Roma, domandando <u>l'annullamento, previa sospensiva: a)</u> dei calendari della prova orali pubblicati sul sito del MIURhttp://www.istruzione.it/concorso ds/news.shtml sito MIUR, "Prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicati i calendari della prova orale" con le 38 Commissioni/sottocommissioni) con il quale veniva assegnata al Prof. Giuseppe Perticaro la "17 sottocommissione Lazio" in data 29.04.2019 (cfr. allegato n.12); b) del Decreto Dipartimentale n.738 del 20.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca" Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019", avente prot. m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 (cfr. allegato n.7 cit.); c) del Decreto Dipartimentale n.777 del 24.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019" avente prot. m pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019 (cfr. allegato n.8 cit.); d) dei verbali e dei provvedimenti tutti della commissione "17 sottocommissione Lazio" relativi all'esame orale sostenuto dal professore Giuseppe Perticaro e redatti in data 31.05.2019, non conosciuti; e) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.

2. Successivamente, anche all'esito del parziale accesso agli atti presso l'Amministrazione resistente, con motivi aggiunti proposti nel giudizio di primo grado (cfr. allegato n.13), l'appellante Perticaro ha domandato l'annullamento, previa sospensiva: a) della graduatoria generale di merito relativa al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statalei (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017) (cfr. allegato n.14); b) del decreto del Dipartimento per il sistema educativo di

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.

m_pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019 relativo alla pubblicazione graduatoria generale di merito

(cfr. allegato n.15); c) dell'avviso di pubblicazione della graduatoria del Dipartimento per il

sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca avente prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO FUFFICIALE.U.0035372.01-08-2019

(cfr. allegato n.16); d) verbale n.4 delle opoerazioni relative allo svolgimento della prova orale

della Sottocommissione n.17 datata 31.05.2019 e conosciuto dal ricorrente solo in data

30.09.2019 (cfr. allegato n.17); e) della tabella riepilogativa della prova sostenuta dal

candidato Giuseppe Perticaro (cfr. allegato n.18); f) di ogni atto presupposto, connesso e

conseguente, anche se non conosciuto.

3. Con Ordinanza n.7553/2019, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio attraverso i

pubblici proclami. L'appellante ha provveduto ad integrare il contradditotorio, come disposto

nell'Ordinanza istruttoria (cfr. allegato n.19).

4. Alla successiva camera di consiglio del 10.01.2020, dato atto della regolarità

dell'integrazione del contraddittorio, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive e

rimessa al merito, discusso poi lo scorso 25.01.2022.

5. Con la decisione quivi gravata, che si contesta in toto, il Giudice di Primo grado ha rigettatto

il ricorso proprosto, ritenendo opportuno respingere le doglianze dell'appellante, ritenendo

legittimo l'operato dell'Amministrazione e, al contempo, ha asserito la specifica mancanza del

pregiudizio derivante dalla manomissione degli abbinamenti.

Ciò non può essere in alcun modo condiviso, stante la puntualità delle censure mosse

dall'odierno appellante, comprovate finanche da una perizia tecnica di parte, svolta da un

tecnico in merito all'evidenza della manomissione degli abbinamenti, per come meglio si

specificherà in punto di diritto.

6. Per il che, necessario appare l'intervento di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, affinché

annulli e/o riformi, previa sospensiva, la sentenza impugnata per i seguenti motivi in

<u>DIRITTO</u>

I. SULLL'ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA GRAVATA.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

I.A. SULLA VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ABBIANAMENTO DEI CANDIDATI ALLE

SOTTOCOMMISISONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE.

Con il primo motivo di ricorso proposto dinanzi al Primo Giudice, è stata sollevata l'aperta

violazione delle norme concorsuali in merito all'assegnazione dei candidati alle commissioni

esaminatrici per la prova orale.

Nel caso in esame, era accaduto che l'Amministrazione – a seguito dell'abbinamento dei

candidati che avevano superato la prova scritta alle rispettive commissioni – aveva proceduto

ad inserire altri 5 candidati nell'elenco degli idonei allo svolgimento delle prove orali.

L'abbinamento dei 5 ulteriori candidati è avvenuto in totale spregio dei criteri prevsti dalla

medesima Amministrazione.

Nonostante ciò, il Collegio di primo grado ha ritenuto che "Tuttavia, ad avviso del collegio, la

circostanza di cui sopra, ossia la sopravvenienza di una necessità di rettifica, non era disciplinata dalle

norme del concorso, per cui rimaneva nella discrezionalità dell'amministrazione decidere se

riassegnare tutti i candidati a diversa commissione, derivandone un differimento delle prove orali di

almeno 20 giorni, onde rispettare la prescrizione di cui all'art. 9, comma 7, del Bando (preavviso di

almeno 20 giorni prima dell'inizio della prova), ovvero mantenere l'ordine già deciso confermando per

tutti la commissione di assegnazione." (cfr. allegato n. 1 cit.)

Ciò non può essere condiviso per i seguenti ordini di ragiorni.

Come già specificato nel ricorso di primo grado, che quivi si intende integralmente riportato e

trascitto, per la prova orale, l'abbinamento dei candidati alle commissioni d'esame doveva e

sarebbe dovuto avvenire secondo i criteri individuati nella nota del Capo Dipartimento della

Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n.

pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019.

Segnatamente, con la suddetta nota è stato specificato che: "I candidati ammessi alla prova orale

verranno abbinati ad una delle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici secondo i seguenti

criteri.

<u>L'elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta verrà ordinato per codice fiscale di</u>

ciascuno in ordine alfabetico.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

I codici fiscali verranno quindi assegnati uno alla volta, in ordine di elenco, alle 38

commissioni/sottomissioni esaminatrici.

Si abbinerà, in sequenza, il primo candidato dell'elenco alla commissione iniziale, il secondo

candidato alla sottocommissione n. 1, il terzo candidato alla sottocommissione n. 2 ecc. fino alla

distribuzione di tutti i candidati in tutte le commissioni in tutte le 38 commissioni/sottocommissioni

costituite.

Più nello specifico, alla commissione iniziale saranno assegnati candidati n.1, n.39, n.77 ecc.; alla

sottocommissione n.1 i candidati n.2, n.40, n.78 ecc. alla sottocommissione n.2 i candidati n.3, n.41,

n.79 ecc. fino a esaurimento dell'elenco.

Ciascuna commissione/sottocommissione convocherà i candidati assegnati a partire dalla lettera "M".

I calendari delle convocazioni verranno pubblicati sul sito internet del Ministero nella sezione dedicata

al concorso. La pubblicazione dei suddetti avvisi ha valore di notifica a tutti gli effetti." (cfr. allegato

n.4 cit).

A seguito della correzione delle prove scritte, con il Decreto Dipartimentale n.395 del

27.03.2019 è stato pubblicato l'elenco dei 3795 candidati amessi a sostenere la prova orale.

I candidati sono stati inseriti simultaneamente e ordinati in ordine alfabetico secondo il

criterio del codice fiscale.

Giova sottolineare che nessun elenco ufficiale di tutti i candidati ammessi alla prova orale

ordinati secondo i criteri sopra citati è stato mai pubblicato dal Ministero restistente.

Qui la prima violazione del principio di trasparenza al cui rispetto è sempre chiamata

l'Amministrazione procedente.

Alla data del 29.04.2019, il prof. Perticaro risultava essere abbinato alla commissione "17

sottocommissione Lazio", come indicato nel calendario delle prove orali pubblicato sul sito del

MIUR, nella sezione dedicata al concorso in oggetto

(http://www.istruzione.it/concorso ds/index.shtml).

Successivamente, come approfondito in punto di fatto, con il Decreto Dipartimentale n.777

del 24.05.2019 ed con il Decreto Dipartimentale n.738 del 20.05.2019, l'elenco allegato al

Decreto Dipartimentale n.395 del 27.03.2019 è stato integrato e pertanto sono stati ammessi

alla prova orale ulteriori 5 (cinque) candidati.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 - Cap. 00195 - Roma

Gli ulteriori candidati integrati sono stati inseriti quindi nell'elenco allegato al Decreto

Dipartimentale n.395 del 27.03.2019.

L'inserimento degli stessi avrebbe dovuto comportare un diverso abbinamento degli

esaminandi alle commissioni delle prove d'esame nel rispetto dei criteri individuati con la nota

del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento

per il sistema educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del

22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019.

Ed invece, con i Decreti Dipartimentali n.777 e n.738 citati, i candidati integrati sono stati

assegnati arbitriaramente alle commissioni d'esame.

L'aperta violazione dei criteri di abbinamento è stata finanche comprovata a mezzo perizia del

perito di parte, che - simulando l'algoritmo utilizzato dalla mesedima Amministrazione

ricorrente- ha specifcato quale avrebbe dovuto essere il corretto abbinamento di ogni

candidato, in base ai criteri dettati dallo stesso Ministero (cfr. allegato n.20).

Ed infatti, qualora fossero stati rispettati i criteri di abbinamento previsti a priori da parte del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'assegnazione dei candidati alle

commissioni/sottocommissione sarebbe stata ben diversa.

A titolo esemplificativo, si procede a mettere a confronto la situazione dell'odierno ricorrente,

prof. Giuseppe Perticaro, e quella della professoressa Mo Luciana.

In applicazione dei criteri previsti dalla nota del Capo Dipartimento della Direzione generale

per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione,

dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO

UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019, a seguito dell'integrazione dell'elenco degli ammessi alla

prova orale pubblicato il 27.03.2019, il candidato Giuseppe Perticaro avrebbe dovuto

sostenere il proprio esame orale dinanzi alla Commissione "22 sottocommissione Lombardia".

Ed invece, il ricorrente è stato abbinato alla Commissione "17 sottocommissione Lazio.

Analogamente, la professoressa Mo Luciana avrebbe dovuto essere abbinata alla

Commissione "25 sottocommissione Piemonte" e non arbitrariamente alla Commissione "35

sottocommissione Veneto", come invece è avvenuto con il Decreto Dipartimentale n.738 del

20.05.2019.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 - Cap. 00195 - Roma

Il mancato inserimento dei 5 candidati, pertanto, lungi dall'essere un mero errore materiale,

ha evidentemente ed inevitabilmente viziato l'intera procedura di abbinamento dei candidati

alle commissioni esaminatrici, in violazione agli stessi principi che il bando di concorso

intendeva espressamente tutelare ovvero l'imparzialità, trasparenza, correttezza e buon

andamento dell'azione della P.A.: per garantire il rispetto di tali fondamentali principi

dell'azione amministrativa sarebbe stato sufficiente inserire i nominativi dei 5 candidati sopra

menzionati e procedere ad un nuovo abbinamento di tutti i candidati alle loro naturali

commissione/sottocommissione; ciò sarebbe dovuto e potuto avvenire anche in virtù del fatto

che tutte le prove orali non erano ancora iniziate. Da ciò ne consegue, con tutta evidenza

l'assoluta illegittimità dell'abbinamento e dei successivi atti conseguenziali per chiara

violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e buon andamento dell'azione

della P.A..

Come specificato nello stesso decreto, proprio al fine di garantire la massima trasparenza ed

imparzialità della procedura concorsuale, venivano a priori escluse possibili richieste di

variazione della sede assegnata per lo svolgimento della prova. Ne consegue che la corretta

applicazione della procedura avrebbe permesso di escludere qualsivoglia tentativo di

orientare l'assegnazione dei candidati verso una commissione piuttosto che un'altra.

Ebbene, l'algoritmo, per come formulato, avrebbe garantito l'abbinamento casuale dei

candidati ammessi all'orale purché fosse rispettato il presupposto indefettibile

dell'inserimento simultaneo di tutti 3800 candidati ammessi a sostenere la prova orale, che

ordinati per codice fiscale venivano assegnati uno alla volta, in ordine di elenco, alle 38

commissioni/sottocommissioni esaminatrici; il mancato inserimento di uno o più candidati

ammessi alla prova orale, come avvenuto nel caso in questione, avrebbe chiaramente

generato un sistema di abbinamento erroneo in quanto non trasparente e imparziale e,

pertanto orientabile, nel senso che avrebbe permesso di orientare l'abbinamento dei

candidati ad una commissione/sottocommissione diversa da quella "naturale".

In altre parole, per meglio comprendere in concreto la vicenda, se si fosse voluto abbinare il

candidato n.5 con la commissione n.3, era sufficiente non inserire nell'algoritmo (rectuis, non

caricare nel "sistema"), i primi due candidati che lo precedevano, così che il candidato

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

originariamente inserito quale n.3 diveniva n.1 e perciò, assegnato alla prima delle

commissioni, mentre il candidato originariamente inserito al n.5 diveniva n.3 e perciò,

assegnato alla terza commissione, con l'inevitabile conseguenza che il candidato

originariamente inserito al n.6 diventava n.4 che veniva assegnato non alla sua commissione

naturale (la n.6, predeterminata secondo i criteri oggettivi dell'algoritmo), ma alla

commissione n.4, e così via per i successivi candidati in elenco, "spostati" tutti in dietro di due

posizioni, quindi di due commissioni.

Detta questione si è verificata nel caso in questione dove l'omesso iniziale inserimento di 5

candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia e

Caiazzo Lucia, immesse successivamente, le prime quattro con D.D.G. 738 del 20.5.2019

(m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019) e la quinta con

D.D.G. 777 del 24.5.2019 (m pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-

2019), facevano automaticamente "scivolare" tutti gli abbinamenti, come diligentemente

rilevato dalla consulenza di parte dell'Arch. Gregoire Kourtis (cfr. allegato n.20 cit.). In

particolare, il ricorrente, per effetto dell'omesso inserimento delle cinque candidate che lo

precedevano in ordine alfabetico/codice fiscale, anziché al posto 2721 (abbinato alla

commissione naturale n.22 Lombardia) veniva inserito al posto n. 2716 e, pertanto, abbinato

illegittimamente alla commissione n.17 Lazio.

La questione, anche in considerazione della diversa collocazione territoriale delle commissioni

e, soprattutto, della disuguale percentuale di promossi tra le diverse

commissioni/sottocommissioni, non è propriamente e chiaramente una questione

meramente formale.

Sotto tale aspetto, basti pensare che la commissione n.17 Lazio si è distinta, particolarmente,

per una notevole percentuale di bocciati degli ammessi alla prova orale, in media, superiore a

quella di altre commissioni/sottocommissioni.

Nonostante la precisa indicazione delle violazioni denunciate, il Primo Giudice, pur

ammetendo la contestata violazione, liquidava celermente la questione ritenendo l'operato

dell'Amministrazione legittimo, con la seguente motivazione: "...neppure è dimostrato

specificatamente in che modo l'assegnazione a diversa commissione avrebbe in qualche modo

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

grarantito il buon esito della prova finale per la ricorrente. All'uopo è chiaramante insufficiete

un generico riferimento al fatto che la commissione de qua sarebbe stata più severa di altre.."

Secondo il Giudice di prime cure, quindi, lo spostamento del candidato-ricorrente dalla

commissione che doveva essergli assegnata secondo i criteri stabiliti nel bando ad un'altra

sottocommissione, in assenza di una prova specifica sull'eventuale esito favorevole della

prova orale (c.d prova diabolica, impossibile da fornire), non avrebbe sostanzialmente violato

alcun principio.

Orbene, l'Onorevole Intestata Autorità ha costantemente sancito il principio secondo cui la

fissazione dei criteri e delle modalità di assegnazione risponde ai principi di trasparenza,

imparzialità, parità di trattamento e pubblicità perseguita dal legislatore, il quale ritiene che

la predeterminazione dei criteri in un momento antecedente sia l'unica a garantire che i criteri

non favoriscano o sfavoriscano alcuni concorrenti ed evita, altresì, che possa sorgere anche

solo il sospetto che si possa favorire o sfavorire un determinato candidato.

Ciò posto, la violazione di tali principi, pur in assenza di specifiche prove di un eventuale esito

favorevole, è in res ipsa loquitur in contrasto con i principi su richiamati che si concretizzano

nel pricipio di immutabilità della Commissione giudicatrice nelle procedure di reclutamento

per il pubblico impiego.

D'altra parte se così non fosse, non si comprenderebbero le finalità della previa fissazione dei

criteri di assegnazione che è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di

discrezionalità a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

Ed infatti, il mancato rispetto e/o l'evidente elusione dei criteri previsti per l'abbinamento dei

candidati alle commissioni/sottocommissioni, al momento dell'integrazione dell'elenco degli

ammessi alla prova orale, ha determinato lo stravolgimento dell'ordine precostituito,

inficiando inesorabilmente gli atti svolti, così ponendoli in aperto contrasto con i principi di

trasparenza, imparzialità, legalità e parità di trattamento, a cui l'agere amministrativo deve

sempre anelare e in particolar modo in caso di procedure concorsuali pubbliche, sanciti

dall'art. 35, co. 3 lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 30.05.2001.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Come noto, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, volte all'accertamento della professionalità richiesta, devono conformarsi ai seguenti principi

previsti dal citato art. 35, co. 3 lett. a) del D.Lgs. n.165 del 30.05.2001:

"a) <u>adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità</u> e

assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi

automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoeni a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di

concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano

componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche

e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o

dalle associazioni professionali;

e-bis) omissis

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il

possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli

rilevanti ai fini del concorso."

E quand'anche si ritenesse di accogliere le argomentazioni del Giudice di primo grado, secondo

il quale l'Amministrazione avrebbe voluto agire nel rispetto dei "criteri di economicità,

speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa" lasciando "immutati gli abbinamenti già

pubblicati", si riscontrano comunque gravi contraddizioni ed irregolarità.

Non risulta rispondente al vero infatti, – come all'opposto rilevato dal Giudice di prime cure -

che la tardiva emersione di nuovi candidati ammessi alla prova orale - necessitasse di una

specifica previsione nel bando per operare gli abbinamenti alle sottocommissioni. Il bando

prevedeva un solo, unico e legittimo - per ogni possibile caso - criterio di abbinamento: il

codice fiscale. E non si spiega perché questo criterio non dovesse essere applicato anche al

novello gruppo dei "ritrovati" candidati. Difatti, anche senza modificare l'intero sistema degli

abbinamenti pregressi, quindi mantenendo inalterata la procedura concorsuale e senza

alcuno slittamento degli esami previsti, si sarebbe potuto e dovuto, applicare il criterio di

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

abbinamento rimanendo **imparziali ed oggettivi nelle nuove assegnazioni**. Questo seguendo

due possibili strade.

• Assegnando i 4 + 1 canditati alle commissioni che sarebbero state loro attribuite

senza "l'errore" (cfr. allegato n.20 cit.). Perciò, Curatolo Emanuela sarebbe dovuta

essere assegnata alla commissione 16 (Lazio) invece che alla 33 (Sicilia); Caiazzo Lucia

alla commissione 2 (Calabria) invece che alla 0 (comm. madre); Di Rosa Annunziata alla

commissione 33 (Sicilia) invece che alla 34 (Toscana); Mo Luciana alla commissione 25

(Piemonte) invece che alla 35 (Veneto); Misiti Anna Maria Pia alla commissione 26

(Puglia) invece che alla 35 (Veneto). Tutto questo aggiungendo ogni candidato alla

propria commissione "naturale" e senza modificare gli altri abbinamenti.

Ovvero, assegnando i 4 + 1 canditati alle commissioni seguendo il criterio del codice

fiscale, così come previsto dal bando, sul nuovo elenco di 5 anziché su tutto l'elenco

degli ammessi agli orali. Perciò, Curatolo Emanuela alla commissione 0 (comm. madre)

invece che alla 33 (Sicilia); Caiazzo Lucia alla commissione 1 (Calabria) invece che alla

0 (comm. madre); Di Rosa Annunziata alla commissione 2 (Calabria) invece che alla 34

(Toscana); Mo Luciana alla commissione 3 (Calabria) invece che alla 35 (Veneto); Misiti

Anna Maria Pia alla commissione 4 (Campania) invece che alla 36 (Veneto).

Giova ripetere. Tutto questo, sarebbe potuto e dovuto eseguirsi, agendo nella massima

trasparenza, pubblicità, imparzialità e quindi legalità, senza la necessità dunque, di creare ad

hoc un illegittimo e perciò arbitrario criterio di abbinamento (criterio peraltro, mai rivelato

dall'amministrazione resistente nel corso dell'intero procedimento amministrativo di

reclutamento).

Tale obbligo, in effetti, diversamente da quanto sostenuto dal Tar Lazio, è previsto dalla

normativa, così come è prevista la necessaria pubblicità sul criterio seguito per gli abbinamenti

tra candidati e sottocommissioni.

Evidente come nel caso di specie, i principi di legalità, imparzialità, oggettività e trasparenza e

ancor prima la lex specialis della procedura concorsuale in commento siano stati apertamente

violati, stante dall'alterazione e l'elusione dei criteri previsti per l'abbinamento dei candidati

alle commissioni d'esame.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 - Cap. 00195 - Roma

Tutto quanto innanzi ha determinato l'inacettabile disparità di trattamento tra i candidati di

una procedura concorsuale pubblica.

A ciò consegue l'incontrovertibile lesione degli interessi legittimi dell'ordierno ricorrente,

nonché dei diritti costituzionalmente grarantiti allo stesso dall'art.97 della Costituzione, stante

l'elusione dei criteri previsti dalla procedura di selezione, che hanno determinato la

distrazione del ricorrente dalla propria commissione naturale: la "22 sottocommissione

Lombardia"!

Come noto, in merito, l'orientamento di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato è granitico nel

sostenere che le prescrizioni stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma

anche la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro

concreta attuazione, né può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole risultino

inopportunamente o incongruamente formulate (tra le altre si veda Cons. St., Sez. V, 30

settembre 2010 n.7217 e Cons. St., Sez. V, 22 marzo 2010, n.1652).

In aggiunta, "il principio di legalità che connota l'azione dei pubblici poteri va letto in una duplice

declinazione: in senso proprio, secondo cui non può darsi esercizio legittimo di potere senza che sussista

una specifica fonte legislativa legittimante; ma anche nel senso che, ove detta fonte legislativa sussista

e, come nella fattispecie oggetto di causa, l'esercizio del potere sia vincolato al verificarsi di taluni

presupposti fattuali, l'Amministrazione non potrebbe, dopo aver riscontrato la ricorrenza delle

condizioni previste dalla legge, sottrarsi legittimamente al suo esercizio."(cfr. C.d.S, sez. VI,

19.01.2017, n.231).

Erra pertanto il Giudice di Primo Grado a ritenere operante in questo frangente la

discrezionalità della Pubblica Amministrazione, in frontale contrasto con i criteri previsti dalla

stessa normativa prevista.

È quindi evidente come la Sotto-commisisone n.17 Lazio non era competente per esaminare

il docente Perticaro, per tutti i motivi sopra evidenziati.

Necessario pertanto si palesa l'intervento di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato affinché

intervenga per annullare e/o riformale la decisione oggetto di impugnazione.

I.B. SULL'ONERE DELLA PROVA E SUL DANNO SUBITO DALL'APPELLANTE.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 - Cap. 00195 - Roma

Analogamente, dubbia appare la censura in merito alla mancata dimostrazione dell'operato

della Commissione esaminatrice, innanzi a cui l'appellante Perticaro ha sostenuto l'esame

orale.

Si evidenzia anche in questa sede quanto già sollevato nel ricorso per motivi aggiunti, che quivi

si intende integralmente riportato e trascritto, ove si è proceduto ad evidenziare come nei

verbali, ostesi dalla Pubblica Amministrazione, non erano riportate le risposte fornite dal

docente alle domande degli esaminatori (cfr. alelgato n.13 cit.).

Per il che, è quindi evidente l'odierno appellante è stato posto nell'impossibilità di dimostrare

la correttezze della propria prova orale dinanzi al Giudice di Primo grado, che invece addossa

al ricorrente un onere delle prova a cui lo stesso non può adempiere.

Sul punto, appare opportuno precisare, come in caso di vizi nell'assegnazione alla

Commissione "naturalmente" competente, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha precisato

come il ricorrente non è tenuto a dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio,

considerato che questo, laddove sussistente - come nel caso in esame - determina il

travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità della sua ripetizione (cfr.

C.d.S., sez. VI, 24.07.2019, n.5239).

Perciò, evidente è l'abbaglio in cui è incorso il primo Giudice, nonché la neccessità di

annullamento e/o riforma, previa sospensiva della sentenza gravata.

Errore che diviene ancor più evidente se si considera che nella sentenza gravata il Giudice di

Primo grado giunge finanche ad esaminare profili non contestati nella domanada

introduttiva.

Ed infatti, appaiono non conferenti alla vicenda in esame, le questioni affrontate nella

sentenza gravata e relative all'espressione del giudizio numerico e alla definizione dei criteri

di valutazione.

Pertanto estranea al giudizio di primo grado appare la giurisprudenza citata dal Giudice di

Primo grado.

Anche con riferimento a questo secondo aspetto, necessario ed opportuno apparrebbe

l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, della sentenza in commento.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

I.C. SULLA DOCUMENTAZIONE NON OSTESA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RESISTENTE.

In ultimo appare opportuno avanzare censure in merito alla decisione del Giudice di Primo

grado, il quale ha ritenuto che "Sotto il primo profilo, è noto che al fine di contestare la mancata

ostensione di documenti utili a fini difensionali è necessario esperire i rimedi specifici previsti dal c.p.a..

Sotto il secondo profilo, è evidente che una incompleta o inesatta esecuzione dell'accesso agli atti non

può rappresentare, di per sé, un valido motivo di doglianza per contestare l'esito di una prova di un

concorso pubblico." (cfr. allegato n.1 cit.).

Segnatamente, l'appellante aveva domandato l'ostensione:

• Del verbale redatto in sede di esame del docente Perticaro Giuseppe, indicante

le domande poste al candidato e le risposte fornite dallo stesso;

Del documento contenente le motivazioni relative all'assegnazione del

punteggio di 62/70esimi;

• Dell'elenco delle domande stilate dalla 17 sottocommissione Lazio da sottoporre

ai candidati esaminati il 31.05.2019;

Dei criteri di valutazione dei candidati fissati dalla 17 sottocommissione Lazio;

Di ogni documentazione relativa all'esame in oggetto;

• Di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

In data 30.09.2019, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha riscontrato l'istanza di accesso agli

atti avanzata dal docente Perticaro Giuseppe lo scorso 05.06.2019 (cfr. allegato n.9 cit.).

Con nota avente prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U. 0043021.30-09-2019, il

citato Dipartimento ha osteso la seguente documentazione (cfr. allegato n.21):

a. Copia del verbale della seduta della prova orale della sottocomissione 17 (cfr. allegato

n.17 cit.);

b. Copia della griglia di valutazione individuale del ricorrente docente Giuseppe Perticaro

(cfr. allegato n.18 cit.);

<u>c.</u> Copia delle direttive del Presidente coordinatore per lo svolgimento della prova orale

(cfr. allegato n. 21).

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 - Cap. 00195 - Roma

All'esito dell'analisi della documentazione ostesa dal Dipartimento del Dipartimento per il

sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca, occorre sin da subito specificare che la documentazione ostesa è parziale

rispetto a quella richiesta dal ricorrente.

In primis, si evidnzia che il suddetto Dipartimento ha omesso di fornire all'istante il verbale

contente anche le riposte fornite dal candidato Giuseppe Perticaro in sede di esame nonché

le motivazioni alla base dell'assegnazione del determinato punteggio, riportato nella griglia di

valutazione.

Ciò contrasta espressamente non solo con la lex specialis del concorso nazionale in esame ma

anche con l'orientamento giursprudenziale formatosi sul punto.

Segnatamente, nel documento "Protocollo per lo svolgimento della prova orale", fornito in copia

dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al ricorrente in data 30.09.2019, sono specificate

le modalità di svolgimento della prova orale.

Occorre sin da subito precisare che nel suddetto Protocollo è richiamato il "Quadro di

riferimento per la prova orale" emanato dal Comitato Tecnico scientifico in data 07.05.2019.

Ebbene anche questo documento non è stato prodotto da controparte.

Ciò posto, si specifica che lo stesso Ministero attribbuisce al "Protocollo per lo svolgimento

della prova orale" il valore di "Direttiva per le sottocommissioni esaminatrici, al fine di ridurre al

minimo le disparità di trattamento tra i candidati considerata la natura giuridica del concorso".

Orbene, i suddetti indirizzi non appaiono rispettati nel caso de quo.

Ed infatti, come precisato nella parte seconda del Protocollo sopra citato e denominata

"PARTE SECONDA: SVOLGIMENTO DELLA PROVA" è precisato che "concluso l'esame, il

candidato, insieme all'eventale pubblico, verrà fatto accomodare fuori dall'aula e <u>la commisisone ne</u>

valuterà la prova sulla base della scheda di valutazione costruita nel rispetto dei criteri e dei pesi

stabiliti dal CTS" (cfr. allegato n.22).

Nei documenti ostesi non v'è prova della valutazione né delle motivazioni che hanno portato

la Commissione valutatrice ad esprimere la votazione data nella griglia di valutazione relativa

al ricorrente.

Si sottolinea pertanto la mancanza della documentazione relativa:

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 - Cap. 00195 - Roma

a. Alle risposte fornite dal candidato Perticaro Giuseppe;

<u>b.</u> Alla valutazione delle motivazioni che hanno portato la Commissione valutatrice ad

esprimere la votazione indicata nella griglia quivi impugnata;

<u>c.</u> Al Quadro di riferimento per la prova orale emanato dal Comitato Tecnico scientifico

in data 07.05.2019.

La documentazione mancante rende di fatto impossibile offrire al Primo Giudice un quadro

comparativo dell'esame effetivamente sostenuto dal ricorrente con i criteri stabiliti dal

Comitato Tecnico scientifico in data 07.05.2019 e con le motivazioni sottese dalla

Sottocommisione 17 alla valutazione attribuita al ricorrente.

L'illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati emerge quindi ictu oculi, atteso inoltre che

nel "Protocollo per lo svolgimento della prova orale" sono indicati esclusivamente i range

numerici e non anche i criteri di assegnazione degli stessi.

Evidente è quindi l'illegittimità e l'illogità manifesta della valutazione espressa, e quivi

contestata e di cui se ne chiede l'annullamento, dalla Sottocommissione 17 peraltro illegittima

per tutte le motivazioni sopra indicate.

Per il che, stanti gli evidenti profili di illogicità, irragionevolezza sconfinanti finanche nel vizio

di eccesso di potere, necessario ed urgente si palesa l'intervento di codesto Ecc.mo Collegio.

Come noto, sul punto, con diverse pronunce, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha avuto modo di

precisare che: "questo Consiglio (tra le tante, si veda da ultimo sez. IV, 23 maggio 2016, n.2110) in

relazione a giudizi afferenti a prove di esame o di concorso, essendosi condivisibilmente rilevato che:

I) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di

potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili

ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti" (cfr. C.d.S., Sez. IV, del 5 gennaio 2017, n.11 ex

multis C.d.S., sez. IV, 23 maggio 2016, n.2110).

Tutto quanto innanzi è stato sottoposto all'attenzione del Primo Giudice, con il ricorso per

motivi aggiunti.

Orbene, sul punto, il medesimo Giudice di Primo grado aveva ordinato alla Pubbliche

Amministrazione resistente l'ostensione della documentazione richiesta, con Ordinanza

n.7553/2019 pubblicata in data 20.11.2019 (cfr. allegato n.19 cit.).

Adempimento non onerato dall'Amministrazione.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Ed infatti nella memoria depositata in vista dell'udienza del 10.1.2020, l'appellante ha

provveduto ad evidenziare che l'Amministrazione convenuta non aveva ottemperato

all'ordine di deposito in giudizio della relazione e dei documenti indicati entro 15 giorni dalla

pubblicazione del provvedimento, e quindi entro il 06.12.2019 e che il suddetto ordine non

era stato adempiunto dal MIUR nenche successivamente.

Ed infatti, ancora oggi, i documenti richiesti non risultano essere stati depositati in giudizio.

Evidente è l'elusione dell'Ordinanza n.7553/2019 da parte dell'Amministrazione centrale.

Come noto, per pacifico orientamento giurisprudenziale, l'elusione delle statizioni contenute

in un'ordinanza cautelare comporta la nullità dell'atto violativo od elusivo del giudicato ai

sensi e per gli effetti dell'art. 21-septies della L. n. 241/1990 ss.mm.ii (cfr. TAR Lombardia,

Milano, 12.01.2016, n.48).

Nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito, giusto il disposto di cui all'art.31, comma 4,

c.p.a. sulla base di una supposta equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare (cfr. C.d.S.,

sez. V, 07.06.2013, n.3133, nello stesso senso C.d.S., sez. VI, 17 luglio 2008, n.3606; C.d.S.,

sez. VI, 4 giugno 2007, n.2950; C.d.S., sez. V, 24 luglio 2007).

Sul punto, il Giudice di Primo grado pare non aver considerato l'ordine dal medesimo

impartito, così poi procedendo ad omettere la valuzione dell'operato contestato della

Pubblica Amministrazione resistente.

Anche per il che, necessario appare l'intevento di codesto Ecc.mo Collegio al fine di emendare

i vizi quivi evidenziati.

I.D. SUL MANCATO RISCONTRO DELL'ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

PROPOSTA.

Con riferimento all'istanza di autotutela presentata in data 13.06.2019, ove il ricorrente aveva

invitato istanza di annullamento in aututela alla competente Amministrazione domandando

l'intervento espresso nel caso de quo, l'amministrazione procedente non ha provveduto a

riscontrarla.

Sul punto, il Giudice di primo grado ha avallato l'agere amministrativo.

Anche sul punto l'arresto del TAR Lazio non appare condivisibile.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Come noto, l'inerzia della P.A. nel caso de quo contrasta inesorabilmente con l'obbligo per la

stessa ex art.2 della L. n.241/1990 ss.mm.ii. di concludere il procedimento amministrativo

iniziato su istanza di parte mediante un provvedimento espresso.

L'obbligatorietà della conclusione del procedimento è stata peraltro ribadita in sede

giurisprudenziale.

Ed infatti, come sancito dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, "l'obbligo giuridico di provvedere - ai sensi

dell'art.2 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'art.7 della legge 18 giugno 2009, n.69

- sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano

l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e

di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a

conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione"

(cfr. C.d.S., sez. IV, 30.07.2017, n.3234; ex multis C.d.S., sez. V, 22.01.2015, n.273; C.d.S.,

sez. V, 03.06.2010, n.3487).

La violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento e quindi il mancato e parziale

riscontro alle istanze avanzate all'Amministrazione procedente ha ulteriolmente scalfito il

diritto di difesa costituzionalmente gratantito dall'art.24 della Costituzione.

Ed infatti, la parziale ostensione della documentazione richiesta e il mancato riscontro

all'istanza di annullamento in aututela, hanno limitato la conoscenza degli atti che atteggiano

la procedura de qua, così non consentendo la possibilità di esperire gli strumenti di tutela

previsti dall'Ordinamento stante la mancata conoscenza della documentazione delle

statuzioni della P.A. resistente sul punto.

Anche per il che, si chiede l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, del decisione

gravata.

II. ISTANZA DI SOSPENSIVA.

Evidente è il fumus boni iuris che assiste il presente ricorso in appello.

Parimenti manifesto è il *perculum in mora* subito e *subendo* dall'appellante.

Ed infatti, non può sottacersi in questa sede, come la distrazione del candidato dalla propria

commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia" abbia inesorabilmente inficiato

l'esito della procedura concorsuale.

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 - Cap. 00195 - Roma

Necessario ed urgente si palese la sospensione di tutti i provvedimenti impugnati e l'adozione

delle misure cautelari idonee a consentire la sospensione degli effetti della sentenza gravata,

nonché l'espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti

scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22

sottocommissione Lombardia".

In disparte i vizi sollevati nei motivi di ricorso in appello, e di ricorso introduttivo e che quivi si

intensono integralmente riportati e trascritti in ossequio al principio di brevità degli atti ex

art.3 c.p.a., appare opportuno sottolineare come la commisisone "17 sottocommissione

Lazio" si sia particolarmente distinta per una notevole percentuale di candidati che non sono

stati ritenuti idonei alla graduatoria finale di merito come previsto dal bando e ss..mm.ii.

Ciò ha ulteriolmente acuito il danno sofferto dall'appellante.

Si osserva, infatti, che durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso parte

dell'appellante subirebbe, per effetto degli atti impugnati, un pregiudizio grave ed

irreparabile, che farebbe venir meno l'utilità del ricorso e l'effettività del diritto della parte

ricorrente. Ed invero, il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione

dei provvedimenti impugnati è in re ipsa, concretandosi nella perdita di una fondamentale ed

irrepetibile occasione di carriera.

Anche per il che si insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dei provvedimenti

impugnati e idonei a consentire l'espletamento della prova orale del concorso per il

reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione

d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

III. ISTANZA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Considerato che, per il ricorso di primo grado nonché il ricorso per motivi aggiunti presentato,

il TAR Lazio sede di Roma ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami,

in questa sede, il sottoscritto difensore chiede di essere autorizzato alla notificazione per

pubblici programi del ricorso in appello, qualora codesto ecc. Mo Consiglio di Stato dovesse

ravvisarne la necessità.

Per tutto quanto innanzi, il professore Giuseppe Perticaro, come sopra rappresentato e difeso

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma CHIEDE

l'accoglimento del presente ricorso in appello, unitamente all'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, ivi compresa la richiesta di espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

Con vittoria di spese diritti ed onorari di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario.

Si producono i seguenti documenti in copia:

- 2. Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.138 del 03.08.2017;
- 3. Decreto del Direttore Generale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 n.90;
- 4. Nota prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019;
- 5. Nota prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019;
- Elenco candidati abbinati alla "17 sottocommissione Lazio";
- 7. Decreto Dipartimentale n.738 del 20.05.2019;
- 8. Decreto Dipartimentale n.777 del 24.05.2019;
- 9. Istanza accesso atti del 05.06.2019;
- **10.** Istanza di annullamento in autotutela del 13.06.2019;
- 11. Ricorso introduttivo;
- **12.** Calendari della prova orali pubblicati sul sito del MIUR http://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml sito MIUR;
- 13. Ricorso per motivi aggiunti di primo grado;
- **14.** Graduatoria generale di merito relativa al concorso nazionale;
- **15.** Decreto n. m pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019;
- 16. Avviso prot. n. m pi.AOODGPER.REGISTRO FUFFICIALE.U.0035372.01-08-2019;
- 17. Verbale n.4 Sottocommissione n.17 datata 31.05.2019;
- 18. Tabella riepilogativa della prova sostenuta dal candidato Giuseppe Perticaro;
- **19.** Ordinanza TAR Lazio n.7553/2019;
- 20. Perizia arch. Koutis;
- **21.** Riscontro accesso atti Ministero Istruzione, Università e Ricerca;
- **22.** Protocollo per lo svolgimento della prova orale.

 $\it Viale\ Giuseppe\ Mazzini\ n.\ 146-Cap.\ 00195-{\it Roma}$ Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso afferisce la materia del pubblico impiego e che pertanto il C.U. versato è pari a 487,50 euro.

Con ogni riserva.

Con osservanza.

Roma, 12.04.2022

Avv. Vincenzo Perticaro